

Interrogazione n. 879

presentata in data 8 ottobre 2019

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Attivazione dell'istituto del comando di dirigente dipendente di Ente Pubblico Economico”

a risposta orale

Premesso che:

- la Legge Regionale n° 12 /2004 ha disposto la fusione degli allora tre Consorzi di Bonifica in provincia di Ascoli Piceno, in unico Consorzio e all'art. 3 imponeva la promozione di “accordi per il trasferimento di unità di personale in esubero” risultanti a seguito della fusione;
- la Giunta Regionale delle Marche, al fine di adempiere ai dettami della richiamata legge, con propria deliberazione n° 302 del 22/02/2005, approvava lo schema di accordo per il trasferimento del personale in esubero;
- nella medesima seduta di Giunta, il Vice Presidente nonché allo stesso tempo anche Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto, con propria nota verbale n° 336DE/AG/DP2/NC riferisce che “due unità di personale del Consorzio di Bonifica saranno assunte, tramite mobilità, all'Autorità di Bacino del Tronto, e che la Provincia di Ascoli Piceno, si è impegnata ad attivarsi per il trasferimento, tramite mobilità, di ulteriori due unità di personale presso gli enti locali della Provincia” : la Giunta Regionale ne prende atto;
- con Deliberazione n° 4 del 09/03/2005, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, presieduto dallo stesso Vice Presidente, dispone “l'assunzione di n° 2 unità di personale proveniente dagli ex Consorzi di Bonifica”;
- dopo ben 7 mesi, il 30/09/2005, il Comitato dell'Autorità di Bacino, con propria nota n° 699, scrive al Commissario Straordinario del nuovo Consorzio di Bonifica Aso – Tenna – Tronto, facendo presente che il proprio organico è carente di due figure professionali, una tecnica e una amministrativa, del tutto generiche, e rileva la necessità che le due figure vengano *distaccate presso l'Autorità di Bacino* - in quanto la Giunta Regionale con propria deliberazione n° 690 del 06/06/2005 relativa alle misure per il contenimento e di controllo della spesa per l'anno 2005, vietava l'assunzione di personale da altre pubbliche Amministrazioni;
- il 6/10/2005 con nota n° 1339, il Consorzio di Bonifica Aso – Tenna – Tronto manifesta la propria disponibilità per il comando di n° 2 unità : l'Ing. XY e la Sig.ra XX;
- a seguire, il 25/10 2005 con nota n° 823, l'Autorità di Bacino del Tronto scrive al Servizio Personale della Regione Marche, previo preciso excursus della vicenda, sottolineando la necessità di queste figure per lo svolgimento dei compiti istituzionali e “prega” lo stesso Servizio a prendere contatti con il Consorzio di Bonifica per stabilire, con sollecitudine, le modalità per il comando dei due soggetti presso gli uffici dell'Autorità;
- il Consorzio, a seguire, con proprio atto n° 177 del 20/12/2005, pone a disposizione dell'Autorità di Bacino a titolo di Comando le 2 unità con effetto dal 1° gennaio 2006;

Visti:

- il D.P.R. n° 3 del 10/10/1957 che contempla l'Istituto del comando solo per le pubbliche amministrazioni ed il pubblico impiego e non risulta pertanto applicabile agli Enti Pubblici economici (come i Consorzi di Bonifica) - natura questa ripetutamente asserita anche dalla Regione Marche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n° 690/2005 che vieta sia nuove assunzioni che l'attivazione di comandi, al fine del contenimento della spesa - assolutamente disattesa;
- L'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- la nota del Dirigente del Servizio Tutela e Gestione e assetto del Territorio della Regione Marche n° 1212464/04/12/2017;

Considerato che:

- delle due figure in predicato, quella amministrativa è stata trasferita all'amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e quella tecnica è rimasta in carico all'Autorità di Bacino per 10 anni in posizione di comando, rinnovato annualmente dalla stessa Autorità nonostante le raccomandazioni opposte del Servizio Personale della Regione Marche;
- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Tronto ha in seguito deliberato ben nove proroghe annuali del comando di cui trattasi (una per ogni anno 2007/2015);

Considerato ancora che:

- non esiste uno specifico provvedimento che disponga l'attivazione del comando e non esistono atti specifici di impegno di spesa per le proroghe assentite;

Tenuto conto anche che:

- la Regione Marche per il comando in questione ha rimborsato bimestralmente le cifre dovute al Consorzio di Bonifica nel quale era in carico il comandato;
- resta ancora da rimborsare al Consorzio l'annualità 2015, come certificato dal Dirigente del Servizio Personale in una sua recente comunicazione del 10 maggio 2019 - anno questo in cui il comandato ha prestato regolarmente servizio presso l'Autorità di Bacino;

per quanto sin qui riportato,

SI INTERROGA

L'Assessore competente per conoscere:

1. se non si ritengano illegittimi gli atti posti in essere per la vicenda in questione, alla luce dei riferimenti al D.P.R. n° 3 del 10/10/1957 e per quanto riportato nella DGR n° 690/2005;
2. come ha potuto l'Amministrazione Regionale decidere di comandare un dipendente di Ente Pubblico Economico;
3. con quale specifico atto amministrativo della Regione si è attivato il Comando di cui trattasi;
4. gli specifici atti di impegno di spesa per ogni anno di proroga dello stesso;
5. le ragioni ostative per le quali non è stata ancora rimborsata al Consorzio l'annualità 2015;

6. se alla spesa decennale dovuta per il Comando hanno partecipato per le rispettive quote/parti la Regione Abruzzo e la Regione Lazio, essendo il Bacino stesso Interregionale;
7. se risulta nella norma, sempre che l'attivazione fosse legittima, l'istituto delle proroghe assentite per un intero decennio e non circostanziate per un breve periodo;
8. il costo totale che la Regione ha sostenuto per tale operazione;
9. se non si individui per la vicenda un danno all'Amministrazione Regionale nell'agevolare il "comandato" e l'Ente di appartenenza – quest'ultimo per di più di natura giuridica diversa come stigmatizzato dalla Regione stessa;
10. se non si ravvisi l'opportunità di tutela interessando le autorità giudiziarie competenti.